

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO e “VALLE DEL VANOI”**  
**CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO**  
**PRESSO LA SEDE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO CIG: Z7F39F5BC1**  
**VALLE DEL VANOI CIG: Z9039F8C75**  
– redatta nella forma di scrittura privata –

L’anno duemilaventitre, il giorno DIECI del mese di MARZO i signori:

- **Scalet Daniela**, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale agisce nella sua qualità di Presidente in nome e per conto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "**San Giuseppe**" di Primiero, con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in Viale Marconi n. 19, che rappresenta con C.F. e P.IVA 00374850220;
- **Menguzzo Bruno**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ il quale, in nome e per conto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "**Valle del Vanoi**", con sede a Canal San Bovo (TN) codice fiscale 81002610228;
- **Teresa Gobber**, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la quale agisce nella sua qualità di Presidente in nome e per conto dell’Associazione AVULSS DI PRIMIERO – VANOI ODV, con sede legale a IMER (TN) in Via Nazionale 183/A, iscritta all’Albo delle organizzazioni di volontariato, sezione a) con Decreto dell’Assessore alle politiche sociali n.33 dd.20 luglio 2005,

**Premesso che**

- che la legge 11 agosto 1991 n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti;
- che la L.P. 13 febbraio 1992 n.8 valorizza e riconosce il volontariato sociale;
- che la L.R. 21 settembre 2005 n.7 all’art.38 disciplina il Volontariato prevedendo che le Aziende si avvalgono in maniera ordinaria della collaborazione di personale volontario, regolandone le modalità di gestione;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 dd. 26/01/2023 - per l’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” e n.2 dd. 26/01/2023 per l’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero è stato approvato lo schema-tipo di convenzione diretto a disciplinare, in via generale, il rapporto che si instaura con le Associazioni di volontariato che facciano richiesta di prestare la loro attività presso la sede, stabilendo di addivenire alla stipula di detta convenzione;
- si tratta ora di formalizzare l’accordo proposto, concludendo apposita convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della convenzione, fra le parti come sopra generalizzate si

**conviene e si stipula quanto segue**

**ARTICOLO 1**  
**VALORI E OBIETTIVI DEL VOLONTARIO AVULSS**

Il volontario AVULSS è una persona che per libera scelta risponde alla chiamata di servire i fratelli nel bisogno, nella sofferenza, facendosi promotore e donatore di speranza e amore, attraverso l’ascolto, la relazione e la condivisione.

Si pone al servizio della vita attraverso un servizio umile, costante, qualificato, gratuito, dove testimonia la sua fede nel valore dell'uomo esercitato soprattutto in ambito socio sanitario, E' un servizio libero, gratuito, qualificato, organizzato e civilmente riconosciuto, capace di esprimere nella realtà pubblica la presenza di una forza impegnata nel migliorare la qualità della vita di tutto l'uomo nella sua interezza, specialmente in condizione di sofferenza, di bisogno, di emarginazione.

Il volontario AVULSS non è un dispensatore di cose, ma un donatore di essere, che si preoccupa di crescere in umanità. Quindi non sostituisce nessuno, non fa concorrenza a nessuno, non interferisce e non è in opposizione con nessuno. Il volontario AVULSS realizza il suo servizio nella comunione.

## **ARTICOLO 2**

### **VALORI E OBIETTIVI DELL'APSP NEI CONFRONTI DEL VOLONTARIO AVULSS**

L'A.P.S.P. rimarca l'importanza ed il valore della presenza dei volontari, in quanto presenza che consente di arricchire e personalizzare il servizio reso in favore dei residenti favorendo anche il legame con le comunità di provenienza.

## **ARTICOLO 3**

### **ATTIVITÀ**

L'Associazione svolge le seguenti attività all'interno dell'APSP:

- Aiuto e supporto agli operatori nell'animazione.
- Attività di promozione della socializzazione e del sostegno ai singoli residenti.
- Compagnia e relazione alla persona.
- Disponibilità per servizi mirati alla persona.
- Accompagnamento ospiti per visite di controllo in ospedale (con mezzi autorizzati propri dell'APSP).
- Partecipa alle feste di compleanni e altre manifestazioni dove ne viene richiesta la presenza.
- Attività di animazione.
- Supporto alle attività religiose realizzate presso l'A.P.S.P.

L'Associazione si impegna nel limite delle proprie possibilità, affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e a dare immediata comunicazione delle eventuali interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

L'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Associazione di ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

## **ARTICOLO 4**

### **ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio si attiva con le seguenti modalità: ciascuna APSP richiede al Presidente dell'Avulss o suo delegato (o coordinatore di settore) la disponibilità di volontari nei servizi oggetto della presente convenzione e il Presidente dell'AVULSS, previa valutazione delle risorse umane presenti, ne comunica le generalità. Qualora nel corso dello svolgimento del servizio si evidenziassero delle problematiche che interessano entrambe le parti, le stesse saranno oggetto di apposito incontro i cui referenti saranno il Presidente dell'AVULSS, il Coordinatore per la RSA e Presidente e Direttore dell'APSP.

L'Associazione svolge la suddetta attività avvalendosi dei propri volontari, per i quali la medesima garantisce il possesso delle necessarie cognizioni tecniche pratiche per lo svolgimento del servizio.

I volontari sono muniti di tesserino di riconoscimento.

L'Associazione si impegna ad organizzare forme di aggiornamento dei propri volontari, anche avvalendosi di professionalità presenti nella struttura. In particolare vengono svolti periodici incontri

tra i volontari impegnati nel servizio nell'A.P.S.P ed i responsabili della stessa, al fine di favorire scambio di informazioni e coordinamento degli interventi. La presenza di volontari in struttura viene documentata tramite firma su appositi registri.

## **ARTICOLO 5 ASSICURAZIONE**

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nell'attività di cui sopra sono coperti da assicurazione contro infortuni, connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 11/8/1991, n. 2

## **ARTICOLO 6 ONERI**

L'Azienda garantisce l'uso saltuario di un locale per riunioni, la cui concessione sarà concordata con la Direzione dell'APSP. È garantito: l'uso di un armadietto con chiave e possibilmente relativo spogliatoio e l'uso di fotocopiatrice.

Eventuali limitazioni potranno essere imposte dall'APSP per l'adeguamento a norme o disposizioni. Possibilità di collaborazione formativa con personale specializzato dell'APSP.

Accompagnamento visite solo con mezzo di proprietà dell'APSP provvisto di cellulare e prevedendo sempre il rimborso di eventuali spese sostenute dal volontario qualora legate al servizio di accompagnamento.

Il nominativo dei volontari dell'Associazione impegnati nelle attività da svolgere, di cui all'art. 2, sarà comunicato entro 15 giorni dalla firma della presente convenzione ed aggiornato in rapporto a qualsiasi variazione dovesse intervenire, precisando giorni ed orari di disponibilità al Caposala/Animatrice per le attività previste all'art.3. A tal fine l'Associazione indicherà un responsabile operativo dei propri volontari che, nell'espletamento degli interventi citati, saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione. I dati personali dei soggetti volontari coinvolti nelle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione saranno trattati dall'Amministrazione secondo le norme del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Reg. UE 16/679.

## **ARTICOLO 7 RIMBORSI SPESE**

Ogni singola A.P.S.P., e dunque disgiuntamente l'una dall'altra, riconoscerà all'Associazione un rimborso spese, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 8/92, per la quota parte di oneri di funzionamento dell'Associazione, connessi all'attività di volontariato realizzata dagli associati a beneficio dei Residenti ed Utenti dei servizi assistenziali erogati dalla A.P.S.P., sulla base di richieste semestrali debitamente documentate. In particolare sono rimborsate le spese inerenti i volontari e l'attività di volontariato effettivamente prestata a beneficio dei Residenti e degli altri Utenti della A.P.S.P., come segue:

1. le spese sostenute dall'Associazione per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato per la quota non coperta da contributo provinciale, se richieste;
2. le spese sostenute dall'Associazione per il rimborso ai volontari degli oneri sostenuti per i viaggi dal proprio domicilio alla sede dell'Azienda, nella misura prevista per i dipendenti della stessa;

Ciascuna A.P.S.P si impegna a sottoscrivere polizza assicurativa per la responsabilità civile nel caso di danni derivati dal comportamento non doloso dell'assicurato nei confronti degli ospiti e di altri soggetti presenti all'interno dell'Ente.

Eventuali specifici progetti di attività di volontariato, promossi dall'Associazione e svolti nell'ambito della struttura residenziale di ciascuna A.P.S.P., dovranno essere di volta in volta concordati con la relativa Amministrazione.

Le parti danno atto su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione che tale rimborso non è soggetto al regime I.V.A., ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 22/10/72 n. 633.

L'Associazione A.V.U.L.S.S. è tenuta a comunicare a ciascuna A.P.S.P. gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva, alla presente convenzione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sopra richiamato, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari.)

## **ARTICOLO 8 DURATA**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e per la durata di anni 5 (cinque).

Ciascuna A.P.S.P. autonomamente, per quanto di ragione e l'Associazione AVULSS possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento previo preavviso di gg.30, senza oneri a carico delle parti.

## **ARTICOLO 9 NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

L'Associazione e i propri aderenti, che per motivi connessi all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione trattino dati personali degli assistiti, specie se idonei a rivelarne lo stato di salute, sono tenuti ad osservare tutte le regole stabilite al riguardo da ciascuna APSP per il proprio personale interno, nonché a seguire norme di condotta analoghe a quelle che devono rispettare coloro che per legge sono vincolati al segreto professionale.

In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

La presente convenzione presuppone l'attribuzione nei confronti di AVULSS del profilo di responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. UE 16/679.

Nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto, il designando responsabile, anche tramite propri preposti, ha necessità di trattare, in conformità alla legislazione in vigore in materia di protezione dei dati personali, dati personali in nome e per conto del titolare rientranti nelle seguenti categorie: dati anagrafici, identificativi, categorie particolari di dati, quali quelli relativi allo stato di salute, dei seguenti interessati: utenti di RSA e dei servizi.

Di conseguenza sarà onere del predetto soggetto designato quale responsabile:

1. ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa citata al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, in particolare dalle norme in materia di protezione dei dati personali vigenti, compresi i provvedimenti del Garante privacy, in vigore ed applicabili;
2. agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati da parte dei soggetti coinvolti nell'adempimento della convenzione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità insite nel rapporto instaurato;
3. adottare le procedure e le misure di sicurezza ai fini di garantire la massima sicurezza circa il corretto trattamento dei dati conferiti;
4. provvedere alla nomina dei propri preposti quali "incaricati del trattamento", fornendo loro formazione rispetto al corretto trattamento dei dati e delle attività autorizzate, le necessarie istruzioni e vigilando su di essi affinché siano osservate le disposizioni impartite;
5. comunicare al titolare qualsiasi disfunzione che possa compromettere la sicurezza dei dati oggetto di trattamento e fornire informazioni in caso di richiesta da parte degli interessati;

6. predisporre e verificare periodicamente lo stato di applicazione nel proprio contesto operativo di un idoneo sistema di sicurezza relativamente ai trattamenti svolti tale da rispettare le prescrizioni di legge, le indicazioni dell'Autorità garante e le istruzioni del titolare;
7. in caso di nomina, segnalare il nominativo del soggetto designato quale proprio responsabile della protezione dei dati personali (DPO) e indicare le coordinate di contatto;
8. assistere il Titolare del trattamento nel caso in cui quest'ultimo ricevesse le richieste di cui al capo III del Regolamento;
9. coadiuvare il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 (Sicurezza del trattamento), 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato), 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) e 36 (Consultazione preventiva), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
10. cancellare o restituire al titolare tutti i dati personali acquisiti al cessare del rapporto;
11. fornire a richiesta del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti e predisporre il registro dei trattamenti operati per conto del titolare ed aggiornarlo, nel caso di conferimento di nuovi trattamenti.

A richiesta, il responsabile deve fornire al titolare una relazione di riscontro sulle misure di sicurezza adottate e, se adottato, una copia del registro dei trattamenti. Il titolare si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti.

## **ARTICOLO 10 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO**

La presente convenzione redatta in duplice originale è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 266/91.

## **ART. 11 CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'associazione si impegna ad osservare e a far osservare ai volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle A.P.S.P di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013.

A tal fine, le A.P.S.P ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, trasmetteranno copia proprio del Codice di comportamento dei dipendenti in vigore.

L' Associazione si impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

L'A.P.S.P., verificata l'eventuale violazione, contesta, per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla richiesta di allontanamento del volontario, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L.C.S.

PER L'ASSOCIAZIONE  
A.V.U.L.S.S  
Teresa Gobber

PER L'A.P.S.P.  
"San Giuseppe" di Primiero  
Daniela Scalet

PER L'A.P.S.P.  
"Valle del Vanoi"  
Bruno Menguzzo